

SCHEDA 9 bis

Incentivo Occupazione Giovani

Obiettivo/finalità

Favorire l'assunzione di giovani non occupati (ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e successive modifiche e integrazioni) e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione (c.d. NEET), di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), riconoscendo un incentivo ai datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 nell'ambito del territorio nazionale, ad esclusione della sola Provincia Autonoma di Bolzano.

Descrizione Misura

La misura prevede il riconoscimento di un incentivo ai datori di lavoro privati che assumano i giovani iscritti al "Programma Garanzia Giovani" con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- Contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. Il beneficio è riconosciuto anche in caso di proroga del contratto a tempo determinato: nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino almeno a dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere un beneficio ulteriore, nei limiti dell'importo massimo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante;
- Contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, al quale è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la durata dell'apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

Non sono ammessi all'incentivo i contratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

L'Incentivo Occupazione Giovani è fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero anche oltre i suddetti limiti sugli aiuti "de minimis", qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto e/o nei casi di deroga previsti dal Reg. 651/2014.

Durata

L'incentivo è riconosciuto per assunzioni effettuate da datori di lavoro privati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

Parametro di costo

L'incentivo si sostanzia in un conguaglio dei contributi previdenziali per ciascun lavoratore assunto. Nello specifico:

- in caso di contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e di apprendistato professionalizzante e di mestiere, l'incentivo è pari alla contribuzione

previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro per lavoratore assunto, da fruire nell'arco di 12 mensilità a partire dalla data di assunzione;

- in caso di contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi, l'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un massimo di 4.030 euro per lavoratore assunto.

L'incentivo viene ridotto proporzionalmente:

- in caso di lavoro a tempo parziale;
- in caso di contratto di apprendistato, qualora la durata inizialmente prevista sia inferiore ai 12 mesi;
- qualora si verifichi una conclusione anticipata del contratto, in base alla durata effettiva dello stesso.

Cumulabilità

Gli Incentivi in parola non sono cumulabili con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Si precisa, altresì, che un datore di lavoro può fruire degli Incentivi anche a fronte dell'assunzione di una persona che in precedenza sia stata assunta da un altro datore di lavoro che a sua volta abbia beneficiato del suddetto "Bonus occupazionale" oppure del c.d. "Super Bonus Occupazione – Trasformazione Tirocini", a condizione che i periodi di fruizione degli incentivi non si sovrappongano temporalmente. Per converso, nel caso di interruzione di un rapporto di lavoro incentivato durante il periodo di prova, un datore di lavoro che assuma successivamente il medesimo lavoratore non potrà godere dell'Incentivo.